

Giovedì 14 marzo 2002

9. invita il Consiglio e la Commissione a migliorare le capacità del programma Tacis al fine di promuovere la democrazia, la società civile e il rispetto della diversità culturale e linguistica del paese;
 10. invita in particolare la Commissione ad assistere la società civile in Moldova, anche sostenendo contatti e programmi comuni con i suoi interlocutori UE;
 11. sollecita il Consiglio e la Commissione a fornire attivamente assistenza nell'ambito del mandato dell'OSCE per la risoluzione del conflitto sulla Transdnestria;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento della Moldova, all'OSCE, nonché ai Governi della Romania e della Federazione russa.
-

P5_TA(2002)0133

Diritti umani: Kirghizistan

Risoluzione del Parlamento europeo sul Kirghizistan

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di cooperazione e partenariato con il Kirghizistan, in particolare il suo articolo 2,
 - vista la dichiarazione dell'Ambasciatore Stoudmann, Direttore dell'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) nella quale il 30 gennaio 2002 ha espresso le sue preoccupazioni sull'impegno del governo del Kirghizistan nei confronti dello sviluppo della società civile,
- A. considerando che il 5 gennaio 2002 il deputato Azimbek Beknazarov, presidente della commissione parlamentare del Kirghizistan per le riforme giudiziarie e giuridiche, è stato arrestato con l'accusa di abuso di potere nello svolgimento delle sue funzioni di investigatore della procura della regione di Toktogul nella provincia di Jalal-Abad nel 1995,
 - B. considerando che Beknazarov, nella sua qualità di parlamentare ha pesantemente criticato molte politiche del Presidente Askar Akaev di cui ha persino chiesto l'impeachment,
 - C. sottolineando che l'arresto di Beknazarov ha causato diffuse sollevazioni popolari in tutto il Kirghizistan con le quali è stata espressa solidarietà nei suoi confronti, in particolare mediante un massiccio sciopero della fame al quale hanno partecipato centinaia di persone,
 - D. considerando che il processo contro Beknazarov, iniziato il 12 febbraio 2002 nel Toktogul, in seguito è stato aggiornato all'11 marzo 2002 e che la polizia ha imprigionato alcuni dei sostenitori di Beknazarov che si erano raccolti all'esterno del tribunale,
 - E. sottolineando che quando il 7 febbraio 2002, dopo 22 giorni di sciopero della fame per motivi politici, l'economista Dheraly Nazarkulov, vicepresidente del movimento dei diritti umani del Kirghizistan, moriva di un'emorragia cerebrale, la moglie ed altri attivisti per i diritti umani non hanno avuto l'autorizzazione a presenziare all'autopsia o a inumare la salma,
 - F. sottolineando che un certo numero di leader dei partiti dell'opposizione e altre persone sono stati imprigionati con capi di accusa falsi, che si è ricorso ad abusi del sistema giudiziario per perseguire gli oppositori politici e che anche giornalisti indipendenti e ONG sono stati oggetto di persecuzioni continue,
 - G. considerando che molti giornalisti indipendenti e attivisti dei diritti dell'uomo sono stati ripetutamente messi a tacere dalla polizia mentre quotidiani di rilievo si sono visti impedire l'accesso alle tipografie grazie al monopolio esercitato dal governo mediante la società di edizioni statale Uchkun,

Giovedì 14 marzo 2002

1. chiede alle autorità della municipalità di Bishkek di fare tutto il possibile per eliminare le tensioni e avviare un genuino dialogo politico con l'opposizione politica e i rappresentanti di tutte le organizzazioni per i diritti umani;
2. sollecita le autorità del Kirghizistan a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità fisica e psicologica di Beknazarov e a consentire lo svolgimento di un'indagine indipendente, completa ed imparziale su quanto riferito in merito a torture e maltrattamenti inflitti,
3. sollecita le autorità della municipalità di Bishkek a garantire a Beknazarov i suoi diritti procedurali in ogni momento di fronte ad un tribunale competente e imparziale,
4. chiede al governo del Kirghizistan di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutto il paese conformemente alle leggi nazionali e ai principi internazionali dei diritti umani, quali contenuti nell'articolo 2 dell'accordo di cooperazione e di partenariato;
5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a manifestare le proprie preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani in questo paese e a fare pressione sull'autorità del Kirghizistan per aumentare il rispetto delle libertà individuali e collettive,
6. riconosce il ruolo svolto dal Kirghizistan per stabilizzare la regione dell'Asia centrale, ma sollecita le autorità Bishkek a non utilizzare la lotta contro il terrorismo quale pretesto per schiacciare l'opposizione politica, le organizzazioni dei diritti umani e i mezzi di informazione indipendenti;
7. invita la Commissione a continuare il programma di TACIS- Democrazia per le repubbliche dell'Asia centrale al fine di sviluppare e consolidare la società civile e sostenere i mezzi d'informazione indipendenti;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente, al governo e al Parlamento del Kirghizistan e all'OSCE.

P5_TA(2002)0134

Diritti umani: Il caso di Hamma Hammani in Tunisia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Tunisia

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell'uomo in Tunisia e in particolare quelle del 15 giugno 2000 ⁽¹⁾ e del 14 dicembre 2000 ⁽²⁾,
- viste le conclusioni del Relatore speciale sulla libertà di espressione e di opinione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite di marzo 2000 concernente la Tunisia,
- vista la dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995 che enuncia il principio sul quale si deve fondare un dialogo strutturato tra l'Unione europea e i paesi partner mediterranei,
- visto l'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Tunisia del 17 luglio 1995 fondato sulla cooperazione e il dialogo politico tra l'Unione europea e la Tunisia in uno spirito di partenariato, in particolare il suo articolo 2 concernente l'obbligo reciproco del rispetto dei diritti della persona e dei principi democratici,
- visto il regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽³⁾, e in particolare la proposta fatta dalla Commissione nella sua comunicazione al Consiglio in previsione della riunione ministeriale di Valencia,

⁽¹⁾ GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 295.

⁽²⁾ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 356.

⁽³⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.